Legge regionale 10 gennaio 2013 n. 2 – Calabria (art. 3bis).

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.

Articolo 3-bis Ulteriori funzioni del Collegio . 6

In vigore dal 6 aprile 2013

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) [effettua le certificazioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione] 9;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge 7.

2-bis. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso per una sola volta, per un massimo di dieci giorni, con apposita istanza del collegio dei revisori dei conti, al fine di consentire l'acquisizione di eventuali chiarimenti e documentazione occorrenti al rilascio dei pareri 8.

2-ter. La violazione del termine di cui al comma 2, reiterata per tre volte, determina la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti dall'incarico loro conferito 8.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

6Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

7Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 4 del suddetto art. 8.

8Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 4 del suddetto art. 8.

9Lettera abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 7 agosto 2024, n. 31, a decorrere dall'8 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni finali, vedi quanto disposto dall'art. 25, comma 1 , della suddetta L.R. n. 31/2024.